

Cari colleghi e care colleghe,

entro il mese di aprile riceveremo i nuovi obiettivi per la valutazione professionale 2021 e il giudizio per la prestazione professionale del 2020.

Il processo di valutazione rappresenta un momento fondamentale del nostro percorso professionale. I ruoli costruttivi del valutatore e del valutato sono importanti per rappresentare agli occhi dell'azienda, in maniera coerente, ora e per il futuro, l'impegno che ciascuno esprime nel proprio ruolo.

La situazione pandemica e la grave carenza di personale spesso ci portano a mettere in secondo piano tali tipologie di adempimenti.

Riteniamo utile a tale proposito ricordare alcuni aspetti molto importanti:

- la valutazione del lavoratore/lavoratrice è normata dall'art. 75 del CCNL del 31 marzo 2015 rinnovato il 19 dicembre 2019;

- l'art. 75 prevede che il lavoratore/la lavoratrice, nel caso ritenga il giudizio professionale non rispondente alla prestazione da lui/lei svolta, possa fare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione; il termine per il ricorso, in termini pratici, decorre dal momento in cui il lavoratore/lavoratrice, effettuato il colloquio con il proprio valutatore, riceve materialmente il giudizio professionale, che firma per avvenuta ricezione;

- nel fare ricorso, il lavoratore/lavoratrice può farsi assistere da un rappresentante sindacale, a cui conferisce mandato (consigliamo di rivolgersi sempre al sindacato, per maggiore tutela);

- gli obiettivi assegnati non possono essere individuali, né quantitativi, ma solo qualitativi; l'art. 74 del CCNL definisce come "idonei elementi di valutazione professionale" [...] "i seguenti: competenze professionali, precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialità professionali, prestazioni"; (per esempio, un obiettivo assegnabile è "saper gestire una pratica di mutuo in tutte le sue fasi" mentre "vendere 10 polizze" non lo è);

- "il mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi commerciali" (gli obiettivi di budget aziendali) "di per sé non determina una valutazione negativa" [...] "e non costituisce inadempimento dei doveri di collaborazione attiva e intensa ai sensi dell'art.38, comma 2 del CCNL del 31/03/2015", come sancito dall'art.26 del rinnovo del CCNL ABI del 19/12/2019, ripreso anche dall'accordo sulle Politiche Commerciali dell'8/2/2017.

Consigliamo di considerare con attenzione gli obiettivi assegnabili/assegnati, tenendo presente queste poche indicazioni fondamentali, e di contattare il/la proprio/a rappresentante sindacale nel caso in cui si ritenesse necessario qualche chiarimento o si avesse qualche dubbio in merito al



Banco di Sardegna: A proposito delle valutazioni della prestazione.

giudizio professionale. Sono utili anche le circolari aziendali sul tema, disponibili su Blink.

Per qualunque informazione o chiarimento siamo a vostra disposizione.

Un caro saluto.